



DELIBERA N. 10 DEL 17/05/2024

OGGETTO: Comune di [REDACTED] presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio – proposta di archiviazione

Il Presidente

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, relativo al turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e europee, indette queste ultime con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2024, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all’efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 11 aprile u.s. al giorno antecedente quello dell’espletamento delle operazioni di voto in cui vige il cd. silenzio elettorale;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

VISTA la segnalazione dell'Avv. [REDACTED] acquisita al protocollo del Co.Re.Com al n. 9764 del 08/05/2024, avente ad oggetto la pubblicazione, sul profilo Facebook del Sindaco uscente Avv. [REDACTED], di video il cui contenuto si porrebbe in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9 della legge n. 20/2008, con indicazione dei seguenti link di richiamo:

[https://www.facebook.com/\[REDACTED\]](https://www.facebook.com/[REDACTED])

[https://www.facebook.com/\[REDACTED\]](https://www.facebook.com/[REDACTED])

ed evidenziando che *“Ogni giorno il Sindaco di [REDACTED] pubblica dei video su dei cantieri aperti in cui si stanno realizzando delle opere appaltate dal Comune e riteniamo che questo sia illegittimo perchè la figura del sindaco, nel sistema elettorale e istituzionale dei comuni, specialmente quelle sotto i 15 mila abitanti, è ovviamente fondamentale e tale comunicazione è tutt'altro che impersonale. Quindi il sindaco pro tempore, candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio, non può nella sua pagina Facebook fare campagna elettorale con uno slogan, per altro, riconducibile a quello della lista civica di cui è alla guida. Il fatto poi che l'abbia fatto nella sua pagina Facebook, oltre a essere equiparabile alla pubblicità a mezzo stampa, conferisce quel carattere della personalizzazione del messaggio.”*

PREMESSO CHE

- Al momento della contestazione i video attenzionati risultano pubblicati in prima battuta sulla pagina Facebook dell'attuale lista [REDACTED] e condivisi nella pagina Facebook dell'Avv. [REDACTED]
- Nei video “Ammodernamento [REDACTED] e [REDACTED] è ripresa la persona dell'avv. [REDACTED], sindaco uscente, e gli stessi sono ambientati su cantieri relativi a lavori pubblici commissionati dall'amministrazione comunale.

DATO ATTO CHE

- In data 09/05/2024, con prot. n. 9856, il Co.Re.Com. ha inviato nota di contestazione e richiesta controdeduzioni, riscontrata con nota acquisita in data 11/05/2024 al prot. 9958;
- A seguito delle controdeduzioni si è ritenuto di chiedere ulteriori chiarimenti, con nota prot. n. 10043 del 13/05/2024, riscontrata con nota acquisita al prot. 10145 del 14/05/2024;
- In data 14/05/2024, prot. n. 10062, il segnalante ha inviato ulteriore comunicazione inerente al caso, indicando un link ([https://www.facebook.com/\[REDACTED\]](https://www.facebook.com/[REDACTED])) di rimando ad un post pubblicato sul profilo Facebook della lista sopra menzionata, nonché, come allegato, uno screenshot di un ulteriore video pubblicato sempre sul profilo della stessa lista e, stando all'immagine, condiviso dal sindaco [REDACTED] proprio profilo personale;

- Dalla visione dello stesso emergono contenuti assimilabili ai precedenti, per cui non è stato necessario un ulteriore approfondimento.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 9 della L. 28/2000 impone un divieto diretto alle Pubbliche Amministrazioni la cui violazione si configura alla presenza di presupposti soggettivi e oggettivi.
- In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, si deve ritenere vietata la comunicazione posta in essere da organi rappresentativi, che vanno distinti dai singoli titolari di cariche pubbliche. Questi ultimi, come si evince già dalla circolare del Ministero dell'interno n. 20/2025 e come ormai pacificamente riconosciuto possono, se candidati, compiere attività di propaganda, ma al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Quanto ai presupposti oggettivi essi riguardano il tipo di attività soggette a limitazione, che sono le attività riconducibili a quelle elencate nella L. 150/2000 e che possono essere effettuate nel rispetto del limite della impersonalità e indispensabilità;
- Nel caso in esame le attività di comunicazione sono state compiute sì dal sindaco uscente, ma al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali e senza utilizzo di "mezzi, risorse, personale e strutture" assegnati all'amministrazione, per lo svolgimento delle proprie competenze. Non si rilevano, infatti, segni esteriori riferibili all'incarico ricoperto né si fa in altro modo riferimento allo stesso;
- Quanto al canale di comunicazione, lo stesso non appartiene, né è riconducibile, al Comune;
- I video, infatti, sono stati pubblicati dalla lista [REDACTED] in cui l'Avv. [REDACTED] candidato alla carica di sindaco.
- Si rintracciano precedenti di violazioni, sanzionate dall'Autorità, riguardanti la comunicazione effettuata da una lista, per la ritenuta imputabilità all'Amministrazione della comunicazione stessa.;
- Tuttavia, questi casi sono connotati dal collegamento fra i canali di comunicazione propri dell'ente e quelli della lista, dall'uso del logo e comunque di altre modalità e forme di comunicazione tali da ingenerare confusione nella collettività di riferimento e da indurre i cittadini elettori, destinatari, della provenienza della comunicazione da parte del Comune e, in particolare, del Sindaco uscente ricandidato a sua volta con la lista medesima;
- Nel caso in esame non si ravvisano elementi tali da poter ritenere dubbia la provenienza della comunicazione, che si presenta, comunque, come una comunicazione impersonale.

RILEVATO CHE:

- Esaminati i fatti contestati e tenuto conto delle controdeduzioni e chiarimenti resi, non ricorrono i presupposti della violazione del divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge 28/2000;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.



Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di ██████████ avviato sul presupposto della presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, relativamente alla pubblicazione sui profili social dell'Avv. ██████████ e della ██████████ dei video così come individuati nella nota di contestazione.
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Reggio Calabria, 17 maggio 2024

Il Presidente
Avv. Fulvio Scarpino